

DDL SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE ATTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA N. 1464

OSSERVAZIONI DI FEDERPROFESSIONAL

Federprofessional, l'Associazione delle Alte Professionalità Indipendenti che opera nell'ambito di Federmanager, la Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, esprime ampia adesione ai contenuti generali e alle finalità del progetto di legge, all'esame del Senato, contenente disposizioni in materia di professioni non regolamentate.

Si tratta di un provvedimento atteso e auspicato da tempo che, ad avviso della scrivente, nella sua attuale formulazione concilia in modo soddisfacente ed equilibrato le legittime esigenze di riconoscimento istituzionale di figure professionali vecchie e nuove come, per queste ultime, quelle nate dalla cosiddetta *new economy*, con la finalità di tutela dei consumatori e con quelle della valutazione qualitativa dei servizi, del regime pubblicistico e dei conseguenti obblighi di formazione e di certificazione.

E' altresì apprezzabile che la normativa in via di approvazione non segua gli obsoleti modelli normativi ed organizzativi delle cosiddette professioni ordinistiche, rispetti la libertà di concorrenza sul mercato e le esigenze di una controllata *deregulation*, rifiutando la logica delle esclusive.

Con le presenti brevi note ci si permette di formulare alcuni suggerimenti di carattere tecnico-normativo mirati al miglior perseguimento delle finalità sottese al provvedimento, sia nell'ottica delle associazioni potenzialmente interessate al provvedimento stesso che del contesto istituzionale nel suo complesso.

Art. 2, comma 2 – Procedura di riconoscimento

La scrivente, preso atto della numerosità dei soggetti che partecipano al procedimento di riconoscimento, qualora non si ritenga opportuno sfoltirne il numero (ad esempio eliminando l'interposizione della conferenza dei rapporti Stato - Regioni), ritiene oggettivamente irrealistico il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del provvedimento di riconoscimento.

Tale termine sarebbe, infatti, inevitabilmente destinato ad essere considerato non perentorio e sistematicamente disatteso. Sembrerebbe quindi più opportuno e idoneo ad attribuire certezza alla procedura stabilire un termine più ampio (ad esempio 120 giorni), assistito però dalla previsione del "silenzio assenso" nel caso in cui, entro tale termine, non sia stato

emesso un provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione. Dovrebbe poi essere prevista la possibilità di provvedimenti interlocutori con cui il Ministero indichi eventuali carenze nei requisiti vantati o nella documentazione esibita dall'associazione, consentendo, ove possibile, una regolarizzazione.

Art. 2 e 3 - Requisiti per il riconoscimento

Suscita perplessità il combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 del DDL e dell'art. 3 successivo, nella parte in cui l'art. 3 prevede che le associazioni che ambiscono al riconoscimento debbano possedere "almeno" i requisiti elencati di seguito, evidentemente lasciando desumere che questi siano solo requisiti minimi; infatti, per il precedente art. 2, comma 3, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato a stabilire i requisiti stessi con apposito regolamento.

Con tale formulazione si attribuisce al Ministero una sorta di amplissima delega "in bianco" (peraltro di dubbia costituzionalità) nell'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento che quindi si aggiungerebbero a quelli, già di per sé piuttosto stringenti, previsti dall'art. 3.

In tale contesto, una regolamentazione particolarmente severa, integrativa della previsione normativa, da parte del Ministero potrebbe vanificare le finalità del provvedimento, come pure generare un inutile contenzioso amministrativo.

La scrivente ritiene quindi opportuno eliminare il comma 3 dell'art. 2 o, subordinatamente, ridimensionarne il contenuto attribuendo al Ministero non la fissazione di requisiti nuovi ed ulteriori, ma una più analitica disciplina degli stessi, sempre nell'ambito delle tipologie e dei criteri generali fissati dall'art. 3.

Per quanto riguarda i contenuti specifici del citato art. 3, si manifestano perplessità nella parte in cui esso prevede, alla lett. g, l'obbligo di costituzione di organi locali o delegazioni operanti in almeno dieci regioni. La scrivente, forte anche dell'esperienza accumulata nella sua attività, rileva che sovente le associazioni rappresentative di specifiche professioni, sono articolate in modo non sempre omogeneo e diffuso sul territorio, ciò anche in ragione dell'ubicazione logistica della committenza (imprese), talvolta ubicata in comparti produttivi concentrati su determinate aree geografiche. Possono quindi darsi realtà associative concentrate prevalentemente in determinate regioni a maggior vocazione produttiva o caratterizzate da produzioni specifiche, ma comunque rappresentative di un numero elevato di iscritti e di interessi significativi. In altri termini, sembra più meritevole del riconoscimento, fermi gli altri requisiti, una realtà associativa che denoti un alto numero di iscritti, rispetto ad una diversa realtà che magari sia (formalmente) più diffusa sul territorio, ma con un numero minimo di iscritti in assoluto e in talune aree territoriali. La scrivente ritiene quindi che

risulterebbe più equilibrato ridurre, ad esempio a cinque, il numero minimo di regioni di presenza, affiancando a tale previsione una soglia numerica di iscritti complessivi che potrebbe essere di almeno 500. Ciò, tra l'altro, impedirebbe l'eccessivo frazionamento di realtà associative aspiranti al riconoscimento operanti nelle medesime tipologie professionali o in ambiti fortemente contigui e stimolerebbe l'aggregazione di piccole associazioni professionali.

Art. 6 – Intervento delle Regioni

Si esprime forte perplessità sui contenuti di tale articolo che sembra attribuire in modo estremamente ampio e generico alle Regioni una sorta di potere normativo di secondo grado in bianco sulle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni. Infatti:

- non è assolutamente chiaro in cosa consistano queste modalità di organizzazione territoriale su cui le Regioni potrebbero legiferare o, comunque, disporre,
- la norma può legittimare rilevanti difformità tra i contenuti che ciascuna Regione potrebbe dare a tale potestà, creando regolamentazioni divergenti da Regione a Regione (e da associazione ad associazione) ed imponendo quindi alle associazioni l'adozione – estremamente problematica, se non impraticabile sotto il profilo statutario in termini anche di disparità di trattamento tra gli associati - di modelli organizzativi e comportamentali diversi da Regione a Regione.

Si propone quindi l'abolizione della disposizione o, in subordine, l'attribuzione alle Regioni di soli poteri normativi di coordinamento con le realtà del territorio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge regolatrice statale.

Art. 8 - Attestato di competenza

La scrivente ritiene che, nell'ambito dei requisiti minimi previsti per il conseguimento dell'attestato, debba introdursi, come alternativa alla dimostrazione delle “esperienze professionali maturate”, quella dello svolgimento di “ tirocini svolti presso soggetti aderenti all'associazione già titolari dell'attestato di competenza”.

In mancanza di tale disposizione, si creerebbe un grave limite per il rilascio dell'attestato ai soggetti più giovani che, pur dotati delle necessarie cognizioni tecnico professionali, non abbiano avuto ancora modo di effettuare in proprio significative esperienze lavorative.

Quanto al punto d) (standard qualitativi), se ne propone l'abolizione in quanto estremamente generico ma, soprattutto, suscettibile di valutazioni arbitrarie non essendo agevole sia in professioni tecniche (ad esempio informatici, *web designers*, ecc.), sia in professioni di consulenza aziendale e personale in senso lato (ad esempio, consulenti di direzione ed

organizzazione, consulenti della sicurezza o sulla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, consulenti finanziari, *coach*, *head hunters*, ecc.), l'individuazione oggettiva di standard qualitativi.

Si ritiene peraltro che la qualità dei servizi professionali sia assicurata tanto dai titoli di studio e dai percorsi formativi perseguiti, quanto dalle esperienze professionali maturate e dall'obbligo di formazione permanente, oltre che dalla verifica triennale prevista dalla norma a carico dell'associazione di appartenenza.

Sempre a proposito del rilascio dell'attestato, si suggerisce la formulazione di una norma transitoria che disciplini i tempi e le modalità di rilascio ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, già risultino iscritti alle associazioni. Diversamente, le associazioni non sarebbero in grado di rispettare la tempistica di cui all'art. 8, comma 1 della legge, volendosi intendere come *dies a quo* per il rilascio non la data di iscrizione, ma quella di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 10 - Norme previdenziali

Nel condividere pienamente i contenuti della norma con riguardo all'istituzione di una gestione autonoma presso l'INPS della previdenza delle figure professionali previste dal provvedimento, si manifesta l'opportunità di inserire una disposizione che preveda, nei verosimilmente numerosi casi in cui il lavoratore autonomo sia stato precedentemente iscritto ad altre gestioni previdenziali come lavoratore dipendente, professionista "ordinistico" o lavoratore autonomo iscritto all'attuale gestione separata, della possibilità di ricongiungere gratuitamente le posizioni previdenziali pregresse nella nuova gestione.

Diversamente, si creerebbe sotto il profilo previdenziale un grave freno all'adesione a tale gestione e, conseguentemente, alle associazioni riconosciute ai sensi del provvedimento.
